

SCUOLA E LAVORO

S.N.A.O.S. - S.S.S. COSTITUENTI LA **F.I.S.**

Incontro con l'on. Ministro

Doverosa informazione

Quest'anno la F.I.S. — come è successo in passato — trova ad essere nuovamente oggetto di un atto di discriminazione e persecuzione politica. Ci riferiamo alla libertà sindacali in particolare modo alle aspettative ed ai permessi annuali (art. 45 e 47 della legge numero 417-1986).

È noto come questi due istituti (aspettative e permessi) in termini di libertà sindacali siano fondamentali in quanto garantiscono ai dirigenti dell'organizzazione il minimo di libertà di movimento (essendo esonerati dal insegnamento) che consente loro di esplicare il tempo pieno dell'azione istituzionale di difesa e propositiva propria del sindacato.

Non è nostra intenzione ricorrere al solito lamento, ci preme invece evidenziare come ancora una volta, la protervia, la malaffezione, l'assoluta mancanza di giustizia, siano il veleno quotidiano e il politico di turno d'intesa con qualche furbo burocrate riesce a diffondere a piene mani. Il fatto che tensione morale ed empio che l'istituzione scuola deve dare!!.

Chi ci ha seguito in questi ultimi anni sa quanto ci è costato ottenere uno spazio di libertà e se anche apparentemente ridotto solo a noi riguardava certamente un contesto più ampio. Quest'anno si è verificato puntualmente quanto temevamo ed è che un'altra organizzazione sindacale che si sentiva al « sicuro » si è ritrovata a dover fare conti con una logica politica che non risparmia nessuno.

Ed è proprio su questa logica che ha determinato la realtà politica odierna che desideriamo affermarci. Ci si è arrivati inizialmente non governando (apparentemente) salvo poi ratificare e consolidare a colpi di norme (interpretazioni erronee di leggi illogicità manifesta, circolari direttive che legiferano) la realtà sindacale che giovanissimi del clima dell'anarchia prima e dell'emergenza poi, aveva avuto modo di affermarsi. La compiacenza del governo e dei ministri di turno (Funzione Pub-

blica e Pubblica Istruzione) faceva sì che venissero approvate norme che con lo scopo apparente di dettare garanzie di salvaguardia e di tutela per tutti in effetti restringevano lo spazio operativo delle forze emergenti e consolidavano come dicevamo la realtà sindacale esistente (legge quadro n. 93 del 1983 D.P.R. 68-1986 D.P.R. 395-1988, direttiva emanata con circolare

del Ministero della F.P. n. 24518 /8.93-5 del 1988). E che la nostra analisi sia nel giusto e corretta lo attestano senza ombra di dubbio le vicende giudiziarie della F.I.S.

La stessa F.I.S. dopo aver usufruito negli anni scolastici 1982-1983 e 1983-1984 delle aspetta-

Agostino SCARAMUZZINO

(Continua in quarta pagina)

Pubblichiamo sull'attuazione della legge 417-89 e su gli incarichi di presidenza, la nota inviata al Ministro dal Coordinamento Nazionale Presidi idonei.

Si fa riferimento alla procedura messa in atto da Codesto Ministero per la nomina in ruolo dei docenti forniti di idoneità a posti di preside e compresi nelle graduatorie di cui all'articolo 9 del D. L. 357 del 6 novembre 1989 convertito con legge 417/89, procedura che ha visto penalizzati ulteriormente i destinatari della legge.

In particolare, coloro che sono compresi nella graduatoria relativa ai licei classici e scientifici e agli istituti magistrali sono così numerosi, che il diritto sancito per legge — specialmente dopo la soppressione di numerose presidenze avvenuta per l'a. s. 1990-91 — viene di fatto vanificato soprattutto per i « beneficiari » più anziani, i quali concluderanno la carriera di docenti prima di essere nominati nei ruoli del personale direttivo.

Da qui la necessità che si proceda innanzitutto al più scrupoloso e capillare reperimento dei posti vacanti, anche per questo a. s. 1990-91 e al conseguente scorrimento delle graduatorie.

Inoltre questo Coordinamento indica all'On. Sig. Ministro l'urgenza di procedere ad una integrazione della legge 821/71 sugli Incarichi di presidenza mediante decreto-legge che preveda la possibilità per gli idonei di presentare domanda di incarico in più province oppure la competenza ad attribuire gli incarichi alle Sovrintendenze regionali, mediante compilazione di graduatorie valide per il relativo territorio.

La presente proposta si giustifica da sé, in quanto, oltre ad andare incontro alle legittime aspettative dei destinatari della L. 417/89, offre una ulteriore possibilità di utilizzare professionalità e competenze, senza nessun aggravio finanziario, e di contenere il formarsi di nuova condizione di precarietà nell'ambito del personale direttivo; con la scelta della prima ipotesi si ridurrebbe infatti, specialmente nelle regioni del Nord, il numero di coloro che fruiscono di incarico direttivo senza il possesso di idoneità.

Politica e burocrazia

Il nuovo anno scolastico si è aperto con una serie di problemi nuovi che si aggiungono a quelli « classici » riguardanti la scuola sia come impiantistica (laboratori, biblioteche etc.) che come edilizia. Il problema di maggiore consistenza è quello relativo alla riforma della scuola elementare, che ha sancito il superamento del maestro unico e la introduzione della lingua straniera, esigenze (specialmente la seconda) da anni avvertite come inderogabili. Il Ministro della P.I. con la C.M. n. 197 del 21 luglio 1990 ha ritenuto di affrontare il problema degli organici e delle strutture; in questa circolare vengono diramate agli uffici provinciali disposizioni circa la ricognizione delle risorse e delle esigenze, viene ribadito il numero di tre docenti per modulo (due classi) e il numero massimo di venticinque alunni per classe. Si dettano inoltre indicazioni per la « razionalizzazione della rete scolastica », vale a dire circa gli accorpamenti e le fusioni. Riguardo a ciò noi abbiamo già espresso nelle sedi opportune le nostre preoccupazioni, che sono le medesime esposte in ordine ai contenuti dell'art. 2 del D.L. n. 323 del 6-8-1988, la cui applicazione ha già prodotto come conseguenza da una parte una progressiva riduzione dell'autonomia decisionale ed amministrativa voluta dal Legislatore attraverso lo strumento della partecipazione democratica al governo della scuola e dell'altra risultati di elefantiasi gestionale e quindi di ingovernabilità in scuole di 1000-1500 alunni. Una reale razionalizzazione della rete scolastica, infatti, non passa attraverso la soppressione dell'autonomia delle scuole piccole che in genere sono le più efficienti, ma attraverso una più equilibrata distribuzione degli istituti sul territorio.

Per tornare ai problemi che sono sul tappeto, il nuovo Ministero della P.I., on. Gerardo Bianco, ne ha segnalati tre — riforma degli esami di Maturità, innalzamento dell'obbligo scolastico, assegnazione di sedi ai Presidi idonei — ai quali ha promesso di dare soluzione. Dobbiamo constatare con rammarico che le sue aspirazioni hanno già cozzato contro il reticolato giuridico e l'apparato burocratico, senza considerare che, se la sua permanenza al dicastero di Viale Tra-

stevere avrà una durata ragionevole, dovrà misurarsi con l'asprezza dei problemi del rinnovo del contratto del personale della scuola, le cui trattative dovrebbero per legge essere state già aperte, se in Italia non regnasse la cultura della violazione sistematica delle leggi, che in questo caso prevedono l'apertura della trattativa contrattuale otto mesi prima della scadenza del contratto vigente. L'on. Bianco, infatti, ha già reso pubbliche le difficoltà finanziarie del suo dicastero.

È facile riscontrare come per i Presidi idonei il nuovo Ministro non sia riuscito a reperire nemmeno un posto in più rispetto ai pochissimi già reperiti durante l'estate, mentre per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e la riforma dell'esame di Maturità tutto tace, per cui la scuola superiore italiana rimane per un senso la meno selet-

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

tiva rispetto a quella di diversi paesi d'Europa, mentre, nello stesso tempo, l'obbligo rimane fra i più brevi a fronte delle necessità rappresentate dalla sempre maggiore complessità tecnologica della società post-moderna.

Ma la contraddizione fra l'intenzionalità e la prassi si registra proprio nel programma di soppres-

Francesco PEZZUTO

(Continua in quarta pagina)

DISPOSIZIONI

Commissioni sindacali previste dall'articolo 24 della legge 9-8-1978, n. 463 e dall'art. 6 della legge 20-5-1982 n. 270

Criteri di funzionamento

MINISTERO DELLA P. I.

Gabinetto

Prot. n. 16113/771/MT.

Roma, 25 luglio 1990

Circolare n. 202

Con circolare di questo Gabinetto n. 13 del 18 gennaio 1979 sono state fornite istruzioni al fine di consentire la costituzione e il funzionamento della Commissione Sindacale prevista dall'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti da parte dei Provveditori agli Studi e Sovrintendenti Scolastici tendenti a conoscere l'effettivo significato del terzo comma dell'art. 24 della legge n. 463 del 1978 secondo il quale la commissione formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

Il problema posto all'attenzione di questo Ministero è individuabile nella necessità di definire le modalità, i tempi e le caratteristiche dell'assenza dal servizio dei componenti le commissioni di cui all'oggetto, al fine di contemperare, nel modo più equo possibile, le esigenze di informazione delle Organizzazioni sindacali con quelle dei fruitori del servizio scolastico.

Nel rammentare che le disposizioni della circolare n. 13, sopracitata, sono da intendersi applicabili anche per le commissioni di cui all'articolo 6 della legge n. 270 del 1982, si ritiene peraltro, utile, richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla inderogabile necessità che il funzionamento delle commissioni sindacali operanti tanto presso gli uffici scolastici provinciali quanto presso le sovrintendenze regionali ed interregionali sia articolato in modo tale da incidere il meno possibile sullo svolgimento delle attività istituzionali del personale presso le scuole di appartenenza.

Le SS.LL. avranno, pertanto, cura di improntare l'attività delle commissioni sindacali a criteri di razionale programmazione e ciò anche mediante l'accorpamento di materie per le quali è previsto l'intervento delle commissioni medesime, fatta eccezione per le materie degli organici e per la determinazione dei criteri generali per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di lavoro straordinario.

Parimenti le SS.LL. avranno cura di procedere all'adozione di ogni misura che sia intesa, da un lato, a soddisfare l'esigenza fondamentale che il funzionamento delle commissioni avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti e, dall'altro, sia idonea ad evitare l'ingenerarsi di responsabilità sul piano amministrativo contabile.

Alla convocazione della commissione sindacale, per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi ed i criteri generali concernenti le materie per le quali è previsto il suo intervento, le SS.LL. provvederanno mediante appositi fonogrammi, contenenti l'indicazione delle materie poste all'ordine del giorno, da indirizzare, di norma, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, ai Capi delle scuole o istituti presso cui presta servizio il personale designato a far parte della commissione. La convocazione costituisce di per sé autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il giorno stabilito.

Lo svolgimento di ogni riunione sarà verbalizzato in un apposito registro, che sarà sottoscritto, volta per volta, per l'avvenuta partecipazione, da tutti i presenti.

La funzione di segretario sarà affidata dal Capo dell'Ufficio scolastico provinciale ad un funzionario dell'Amministrazione con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Considerato che i componenti della commissione in parola debbono essere «designati» dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, si deve escludere che i componenti medesimi abbiano la facoltà di delegare, di volta in volta, altro rappresentante a partecipare in propria sostituzione alle singole riunioni.

Peraltro, come già chiarito nella citata C.M.13/79, non è richiesta ai fini del valido funzionamento delle commissioni sindacali, la partecipazione alle singole riunioni di tutti i componenti delle medesime.

Eventuali sostituzioni sono possibili in presenza di nuova designazione da parte dell'organizzazione sindacale interessata. Le SS.LL. provvederanno, in tal caso, a modificare il provvedimento di costituzione della commissione precedentemente emanato.

Nella già citata circolare n. 13/1979 si sosteneva che al fine di consentire ai membri della commissione sindacale lo svolgimento dei conseguenti impegni, potevano essere autorizzate assenze dal servizio secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Tali autorizzazioni potevano comunque essere concesse entro il limite del periodo previsto per la formulazione delle osservazioni e proposte, periodo che non può superare il termine di 6 giorni dalla data di ciascuna convocazione, fissato dall'art. 24 della legge n. 463/1978.

A maggior chiarimento di quanto sopra dettato si fa presente che il termine di 6 giorni dalla data della convocazione, fissato dalla legge per la formulazione delle proprie osservazioni e proposte, essendo quantificato nella sua durata massima, non deve automaticamente essere utilizzato in tale misura in ogni circostanza, né deve comportare con la medesima automaticità l'assenza dal servizio dei componenti la commissione in parola per la durata prefissata. Il termine di cui sopra, invece, deve essere caso per caso quantificato dalla commissione, in rapporto all'effettiva esigenza di approfondire le tematiche emerse dagli elementi conoscitivi e dai criteri generali sottoposti

all'attenzione della commissione medesima nella riunione di convocazione.

Per il computo del periodo in questione, comunque, non vanno considerate le domeniche e gli altri giorni festivi in cui non sono accessibili gli uffici e le altre strutture funzionali alle necessità operative della commissione.

Ogni eventuale altro giorno di assenza dal servizio dei componenti la commissione sindacale per consentire agli stessi, nel termine prefissato, di acquisire, presso l'ufficio scolastico o presso le rispettive strutture sindacali o anche presso altre documentazione necessaria per la formulazione delle osservazioni e proposte, deve essere previamente ed espressamente autorizzato dalle SS.LL. con separati provvedimenti e dietro specifica richiesta di ciascun componente interessato.

Si ritiene utile sottolineare, comunque, che l'assenza dal servizio dei componenti della commissione nei giorni successivi alla convocazione non è mai autorizzabile rispetto a quelle riunioni che, in base a quanto detto in precedenza, non contengono alcuna esplicita riserva per una successiva presentazione di proposte ed osservazioni e che, di conseguenza, sono da considerare certamente concluse nel giorno stesso della convocazione.

Le SS.LL. avranno cura, mediante fonogramma, di dare immediata comunicazione ai Capi delle scuole o istituti presso cui il personale interessato presta servizio degli eventuali ulteriori esoneri dal servizio concessi oltre la data di convocazione della commissione sindacale.

Si rappresenta, infine, che allo scopo di consentire a questo Ministero una verifica dell'entità del fenomeno «assenze per motivi sindacali» nell'ambito del comparto scuola, verifica che queferimento alle aspettative e permessi sta Amministrazione già comple con ridi cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 le SS.LL. dovranno inviare a questo Ministero, Gabinetto, Ufficio I, entro il primo ottobre di ogni anno, un prospetto numerico, distinto per ogni Organizzazione Sindacale, delle assenze derivanti dalla partecipazione alle commissioni di cui all'art. 24 della legge 463/1978 e art. 6 della legge 270/1982.

Il Ministro

PERSONALE A.T.A.

MINISTERO DELLA P. I.

Gabinetto

Roma, 10 agosto 1990

Gab IV - Prot. n. 367/7/BN

Circolare n. 224

OGGETTO: 1) Articolo 7 del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988 n. 426 - Sostituzione temporanea dei coordinatori amministrativi. 2) Legge n. 168 del 23 giugno 1990 - Norme per la sostituzione del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola.

Con la presente circolare, che sostituisce integralmente la C. M. n. 440 - prot. n. 6327.301.MT, del 29 dicembre 1989, sono disciplinate le modalità di sostituzione del personale Amministrativo, Tecnico ed ausiliario della scuola, salvo le parti che dovessero formare oggetto di specifica previsione in sede di modifiche ed integrazioni da apportare all'O.M. 11 marzo 1983 per le operazioni di nomina da disporre nel corso dell'anno scolastico 1991/82.

Il quadro normativo attuale comprende:

1) l'art. 7 del D. L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, che, ai comma primo, detta disposizioni per la sostituzione dei coordinatori amministrativi;

2) la legge n. 168 del 23 giugno 1990, la quale, attraverso una modifica del comma secondo del predetto art. 7 introduce nuovi criteri per la sostituzione del restante personale A.A.T.A.

Le SS. LL. pertanto, vorranno, attenersi alle indicazioni che qui di seguito si forniscono, provvedendo, altresì a rivolgersi analogo invito ai responsabili delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i Conservatori ed Acca-

demie, funzionanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

per le assenze di quest'ultimo di durata fino a 20 giorni, secondo l'esplicita previsione al riguardo contenuta nel profilo professionale del collaboratore amministrativo, come delineato dal D. P.R. 7 marzo 1985, n. 588.

Qualora l'assenza del coordinatore sia prevista per un periodo superiore ai 20 giorni, il Capo di Istituto verificherà la possibilità di affidare le funzioni del coordinatore amministrativo ad un collaboratore amministrativo in servizio nell'Istituto medesimo.

A tale scopo ciascun Capo di Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico, acquisirà le istanze dei collaboratori amministrativi in servizio i quali si dichiarino disponibili alla sostituzione temporanea del coordinatore amministrativo.

In tale istanza potranno essere dichiarati titoli culturali (diploma di laurea, idoneità o superamento di un concorso per esami a posti di coordinatore amministrativo) nonché titoli di servizio (in qualità di coordinatore amministrativo non di ruolo o di collaboratore amministrativo) o comunque titoli dai quali possa desumersi l'esperienza concreta nello svolgimento dei servizi del coordinatore ovvero la preparazione culturale e tecnica per assumere tali compiti.

Il capo di istituto, sentito anche il coordinatore amministrativo, individua, previa valutazione degli eventuali titoli dichiarati dagli interessati, l'impianto cui, in caso di assenza o impedimento del coordinatore medesimo, saranno affidate — nel corso dell'anno scolastico — le relative funzioni.

Del titoli dichiarati potrà all'occorrenza, essere richiesta regolare documentazione.

Durante il periodo di sostituzione il collaboratore amministrativo svolge tutte le funzioni del coordinatore amministrativo previste dal relativo profilo professionale.

Qualora non sia possibile affidare le funzioni del coordinatore amministrativo ad alcuno dei collaboratori titolari nella propria scuola disponibili, il Capo di Istituto informerà tempestivamente il Provveditore agli studi, il quale verificherà la possibilità di nominare un reggente.

A tale scopo, all'inizio di ogni anno scolastico verrà compilato un elenco, a cura degli uffici scolastici provinciali, contenente i nominativi dei coordinatori amministrativi di ruolo disponibili ad accettare la reggenza dell'ufficio di segreteria, sulla base di apposite domande nelle quali gli interessati potranno dichiarare la propria disponibilità ad assumere la reggenza medesima in una seconda istituzione scolastica con l'indicazione dell'ambito territoriale prescelto, tenuto conto della sede della scuola di titolarità (Comune, Distretto, Provincia).

Le modalità e i termini di presentazione della predetta domanda verranno disciplinati con apposita circolare da parte del Provveditorato agli studi.

Il Provveditore agli studi conferirà la reggenza nell'ambito delle preferenze territoriali espresse dall'interessato, tenendo conto, altresì, dell'anzianità di servizio, della viciniorità tra la scuola di reggenza, nonché del tipo di istituto.

In ogni caso, sono presi in considerazione, nell'ordine, i seguenti ambiti territoriali nei quali le scuole di titolarità e di reggenza risultino entrambe coprese:

1) distretto;

2) comune; (1)

3) provincia.

Non può essere affidato contemporaneamente più di un incarico di reggenza ad un medesimo coordinatore amministrativo.

Al collaboratore amministrativo che sostituisce il coordinatore verrà attribuita, per tutto il periodo in cui svolgerà le funzioni di coordinatore, la medesima indennità di istituto prevista dall'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 399/1988 per il profilo di coordinatore, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata nazionale.

Parimenti al coordinatore amministrativo a cui viene conferita la reggenza di una scuola, sarà attribuita anche l'indennità di istituto di cui al comma precedente, e con le modalità ivi previste, in quanto la scuola affil-

(1) Qualora il distretto includa più comuni, l'ordine sarà il seguente: 1) comune; 2) distretto; 3) provincia.

data in reggenza è da considerarsi anch'essa sede di servizio.

Nei Convitti Nazionali ed Educativi femminili con scuole annesse, nei casi di assenza di uno dei coordinatori amministrativi in servizio nell'Istituto Educativo o nelle scuole annesse, il Rettore disporrà l'attribuzione della reggenza ad uno dei coordinatori in servizio, sulla base delle procedure precedentemente indicate.

Qualora per le assenze di durata superiore a 20 giorni non sia stato possibile affidare le funzioni del coordinatore amministrativo ad un collaboratore amministrativo della scuola, né, per reggenza, ad altro coordinatore amministrativo, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo secondo le modalità previste dall'O.M. 11 marzo 1983 e successive modifiche e integrazioni.

C) SOSTITUZIONE DEL PERSONALE A.T.A. DI TERZA E QUARTA QUALIFICA.

La legge n. 168 del 23 giugno 1990 ha modificato le modalità di sostituzione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario — diverso dal coordinatore amministrativo — stabilite dall'articolo 7, comma secondo, del decreto legge 7 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

In conseguenza delle modifiche introdotte, le sostituzioni del personale A.T.A. di terza e quarta qualifica avverranno con le seguenti modalità:

a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;

b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.

Premesso che la norma si applica a tutte le istituzioni nelle quali è previsto un organico di personale A.T.A. sia di ruolo provinciale che di ruolo nazionale (istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi i conservatori di musica, le accademie e le istituzioni educative), va tenuto presente, innanzitutto, che si dà luogo alla nomina di supplenti temporanei soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a 30 giorni. Le supplenze medesime, nelle ipotesi previste dalla legge, vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni stabilite, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.

Qualora ad un primo periodo di assenza, inferiore a 30 giorni, venga ad aggiungersi un successivo periodo di proroga che, sommato al precedente, determini — complessivamente — una assenza di durata pari o superiore a 30 giorni, si considerano maturate le condizioni per la sostituzione, nei limiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Al fini di quanto previsto dalla precedente lettera b), una assenza di durata inferiore a 30 giorni, ancorché non sostituibile, sarà conteggiata ai fini della verifica delle condizioni poste per il conferimento di supplenze da parte del capo d'istituto (sostituzione a partire dal secondo assente).

In concreto, sarà disposta la nomina di un supplente temporaneo quando, fra le due prime assenze verificatesi (anche se solo in parte concomitanti) una almeno risulti di durata pari o superiore a 30 giorni. La supplenza conferita per tale assenza pari o superiore a 30 giorni è mantenuta fino al rientro del titolare. In caso di successivi periodi di proroga dell'assenza medesima, il supplente è mantenuto in servizio subordinatamente alla permanenza delle condizioni che originariamente determinarono la nomina.

Le eventuali ulteriori sostituzioni sono disposte a partire dal terzo assente in poi relativamente a periodi pari o superiori a 30 giorni concomitanti, anche solo in parte, con la prima supplenza conferita.

L'espressione «personale collaboratore» usata dalla legge, ai punti a) e b) dell'articolo 1, va intesa sia come «collaboratore amministrativo» sia come «collaboratore tecnico», con riferimento ai rispettivi organici di fatto.

Relativamente al personale ausiliario

MINISTERIALI

collaboratore si fa riferimento, nel caso di scuole o istituti con sezioni separate, sedi coordinate, succursali o convitti annessi, alle distinte dotazioni organiche di fatto, formalmente assegnate dai competenti organi di istruzione all'inizio dell'anno scolastico, rispettivamente, alla sede scolastica centrale ed a ciascuna delle predette sezioni staccate, sedi coordinate, succursali o convitti annessi.

Per i collaboratori tecnici, si fa riferimento, inoltre, alle singole aree professionali previste nelle tabelle allegata all'O.M. n. 211 del 31 ottobre 1988, successive modifiche ed integrazioni. Per la sostituzione del restante personale di terza e quarta qualifica, appartenente ai profili professionali di Guardarobiere, Cuoco, Aiutante Cuoco, Infermiere, in presenza di figura unica in servizio nella istituzione, si provvederà comunque alla immediata sostituzione in caso di assenza.

Va considerato, in ogni caso, assente dal servizio il collaboratore amministrativo al quale siano state attribuite le funzioni del coordinatore ai sensi dell'articolo 7, comma primo, della legge n. 426/1988, relativamente al periodo di attribuzione delle predette funzioni.

Il posto lasciato scoperto dal collaboratore amministrativo, che sia stato utilizzato presso il Distretto Scolastico per i relativi adempimenti amministrativi, è considerato disponibile per le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate, a condizione che il titolare distaccato non si trovi in posizione di unità di personale di corrispondente qualifica e profilo professionale che, nell'ambito del ruolo provinciale, debba essere utilizzato in quanto soprannumerario.

Il Ministro

MINISTERO DELLA P. I.

Roma, 18 settembre 1990

Prot. n. 1487/49/BN

Circolare min. n. 237

OGGETTO: Nomine in ruolo e assegnazione della sede per l'a.s. 1990-91, al personale docente della scuola materna e secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, incluso nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8-bis della legge 426/1988. Adempimenti dei Provveditori agli Studi.

Fatta eccezione per la scuola elementare, per la quale si fa rinvio alle direttive impartite con circolare telegrafica della Direzione Generale Istruzione Elementare n. 231 prot. n. 5465 del 7 settembre 1990, le Direzioni generali e gli Ispettorati interessati nonché il Servizio per la Scuola Materna stanno completando le operazioni di assegnazione alla provincia, per l'anno scolastico 1990-9, dei docenti che risultano inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 bis della legge 426-1988 aggiornate e integrate in conformità delle disposizioni impartite con l'O. M. n. 141 del 21 maggio 1990. Le operazioni di assegnazione alla provincia sono state effettuate sulla base delle disponibilità accertate alla data del primo settembre 1990.

Nel contesto delle predette operazioni sono disposte anche le assegnazioni alla provincia di precedenza assoluta, ove la disponibilità lo consenta, ai docenti nominati in ruolo negli anni scolastici 1988-1989 o 1989-1990 ai sensi delle leggi 26-1988 o 426-1988 e assegnati in provincia diversa i quali pertanto, siano ancora presenti nelle graduatorie nazionali ai soli fini della nomina nella provincia di precedenza assoluta (docenti appartenenti alle cosiddette categoria B).

Gli uffici ministeriali sopramenzionati, non appena espletate le operazioni di assegnazione alla provincia relative a ciascun ordine di scuola e ciascuna classe di concorso, provvederanno a comunicare con la massima tempestività a cia-

scun Provveditore agli Studi i nominativi dei docenti assegnati alla provincia, evidenziando coloro che, avendo già beneficiato in precedenza, per effetto delle leggi succitate, della nomina in ruolo per provincia diversa da quella di precedenza assoluta, siano stati assegnati nella presente fase di operazioni alla provincia di precedenza assoluta categoria B).

Contestualmente saranno comunicati i dati numerici relativi ai posti accantonati per coloro che sono inclusi in graduatoria «con riserva» in posizione utile per la nomina in ruolo e l'assegnazione alla provincia nella quale il posto è accantonato. Gli accantonamenti operati nella presente fase di operazione sostituiscono integralmente gli accantonamenti disposti a favore dei docenti inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali all'inizio e nel corso dell'anno scolastico 1989-90 e già comunicati ai Provveditori agli studi.

Parimenti si procederà con la massima tempestività limitatamente alla scuola secondaria di II grado e artistica, a comunicare ai Provveditori agli Studi delle provincie di assegnazione i nominativi dei docenti che hanno ottenuto la riammissione in servizio a decorrere dal 1° settembre 1990.

Successivamente saranno comunicati i nominativi di coloro che sono stati nominati ai soli fini della retrodatazione giuridica con conferma nella provincia di titolarità (categoria C).

A parte, il Sistema Informativo di questo Ministero provvederà — per gli ordini di scuola e per le classi di concorso per le quali le graduatorie si siano esaurite, intendendosi per tali anche quelle ove restino ancora presenti i nominativi di docenti aventi diritto alla nomina nella sola provincia di precedenza assoluta — a mettere in linea i tabulati contenenti i dati numerici relativi alle cattedre e posti residuati dopo le operazioni di cui all'oggetto e che sono pertanto disponibili per le nomine dei vincitori dei concorsi per soli titoli di cui al L. 357-1987, convertito dalla legge 417-1989. I predetti dati numerici saranno messi in linea gradualmente man mano che si concludono, per ciascun ordine di scuola e ciascuna classe di concorso, le operazioni di competenza degli uffici centrali del Ministero. Quanto sopra allo scopo di consentire alle SS.L. di iniziare le operazioni di nomina dei docenti vincitori dei concorsi per soli titoli senza attendere che le operazioni di assegnazione alla provincia dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali, siano concluse per tutti gli ordini di scuola e per tutte le classi di concorso.

Si precisa che la determinazione dei contingenti dei posti per i concorsi per titoli ed esami e per i concorsi per soli titoli — compreso l'eventuale recupero a favore del concorso per titoli ed esami del numero di posti destinati all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 ai predetti concorsi e utilizzati per le nomine dei vincitori dei concorsi per soli titoli — è stato effettuato dal Sistema Informativo, secondo i criteri fissati nell'O. M. n. 210 del 26 luglio 1990, preliminarmente alle operazioni di assegnazioni alle provincie dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali. Pertanto i dati numerici che verranno comunicati, come precisato nel comma precedente, dal Sistema Informativo riguardano esclusivamente i posti da destinare alle nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi per soli titoli. Successivamente si provvederà a comunale alle SS.L. i dati relativi ai posti accantonati per i concorsi per titoli ed esami.

Si ribadisce che le nomine dei docenti vincitori dei concorsi per titoli ed esami.

Si ribadisce che le nomine dei docenti vincitori dei concorsi per soli titoli dovranno essere disposte dalle SS.LL. entro i limiti delle disponibilità numeriche residue dopo l'esaurimento delle graduatorie nazionali, che saranno comunicate come sopra precisato, dal sistema informativo.

In relazione ad eventuali ulteriori disponibilità che vengano a determinarsi in organico di diritto a decorrere dal 1° settembre 1990 (ad es. per effetto delle nomine dei presidi, ovvero perché i docenti assegnati sui posti stessi per effetto dell'inclusione nelle graduatorie nazionali non accettino la nomina o, pur avendola accettata, non assumano servizio, etc.) e che non siano state segnalate dalle SS.LL. al Sistema Informativo entro il 5 settembre 1990, si richiamano, nei limiti in cui sono applicabili, le direttive impartite con la C. M. n. 338 dell'11 ottobre 1989. Pertanto le SS.LL. potranno utilizzare il 50 per cento di tali ulteriori disponibilità per le nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi per soli titoli — l'ulteriore 50 per cento deve essere infatti accantonato per i concorsi per titoli ed esami — solo qualora nei tabulati, che verranno forniti dal Sistema Informativo, relativi alle disponibilità per le predette nomine in ruolo, venga segnalata una situazione positiva di disponibilità di posti. Qualora, viceversa, nei predetti tabulati non risulti alcuna disponibilità, le cattedre e i posti che si vengano a rendere successivamente disponibili non possono essere assolutamente utilizzati per le nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi per soli titoli.

Non appena ricevute le comunicazioni relative alle assegnazioni alla provincia i Provveditori agli Studi dovranno provvedere ad attribuire immediatamente la sede, definitiva o provvisoria, a tutti i docenti assegnati alla provincia, attenendosi alle direttive impartite nella Circolare Ministeriale n. 210 del 26 luglio 1990.

Gli stessi provveditori dovranno subito dopo provvedere, per i docenti assegnati alla provincia che non avevano beneficiato in precedenza della nomina per effetto della legge 246-1988 o 426-1988 e che pertanto avevano titolo alla nomina su tutto il territorio nazionale (categoria A) agli adempimenti previsti nella C. M. del 25 febbraio 1989 n. 74: trasmissione al Sistema Informativo di tutti i dati relativi alle nomine effettuate nella propria provincia.

L'acquisizione al Sistema dei dati predetti renderà possibile, come già precisato nella Circolare Ministeriale sopracitata, la stampa del decreto di nomina sia presso il Provveditorato agli Studi alla cui provincia il docente è stato assegnato, sia «in copia per notifica» presso il Provveditorato agli Studi alla cui provincia il docente è stato assegnato, sia «in copia per notifica» presso il Provveditorato agli Studi al quale il docente, ha presentato a suo tempo domanda di inclusione in graduatoria.

Quest'ultimo Provveditore dovrà notificare all'interessato con il mezzo più celere (possibilmente per convocazione) il decreto «in copia per notifica» in modo da mettere il docente in condizione di espletare gli adempimenti previsti nel decreto di nomina (accettazione o rinuncia e, per coloro che accettano la nomina, assunzione in servizio nei termini indicati nel decreto stesso).

Sarà cura del Provveditore agli

Studi, nella cui provincia il docente è stato assegnato, notificare successivamente all'interessato l'originale del decreto di nomina.

Per i docenti appartenenti alla categoria B), i quali sono già presenti nell'anagrafe docenti, i Provveditori agli Studi della provincia di precedenza assoluta alla quale sono assegnati dovranno emettere manualmente il provvedimento di nomina da notificare agli interessati per convocazione o comunque con il mezzo più celere. Successivamente, acquisita l'accettazione

della nomina da parte dei suddetti docenti ed accertato che abbiano assunto servizio nella nuova sede assegnata i Provveditori agli Studi dovranno, per questi ultimi, informare con la massima tempestività dell'avvenuta assunzione in servizio il Provveditore agli Studi della precedente sede di titolarità e comunicare al Sistema Informativo le variazioni concernenti la sede di titolarità ed ogni altro dato necessario secondo le istruzioni dell'Ufficio per l'Informatica.

Il Ministro

Diario prove scritte concorsi direttivi

Le prove d'esame dei concorsi in epigrafe si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- 15 novembre 1990: prova scritta per le scuole medie;
- 16 novembre 1990: prova scritta per gli ist. profess. alberghieri;
- 19 novembre 1990: prova scritta per i licei artistici;
- 20 novembre 1990: prova scritta per gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;
- 21 novembre 1990: prova scritta per gli istituti tecnici commerciali, per geometri e turismo;
- 21 novembre 1990: prova scritta per gli ist. prof. per il comm.;
- 23 novembre 1990: prova scritta per gli istit. tec. femminili;
- 26 novembre 1990: prova scritta per gli ist. tecnici industriali;
- 27 novembre 1990: prova scritta per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
- 28 novembre 1990: prova scritta per i conv. naz. e per sordomuti;
- 29 novembre 1990: prova scritta per gli educand. femminili;
- 30 novembre 1990: prova scritta per le scuole elementari;
- 6 dicembre 1990: prova scritta per gli istituti d'arte;
- 7 dicembre 1990: prova scritta per gli ist. tecnici nautici;
- 13 dicembre 1990: prova scritta per gli istituti tecnici agrari;
- 14 dicembre 1990: prova scritta per ist. prof. per l'agricoltura.

L'ora ed i locali presso cui si svolgeranno le prove scritte dei predetti concorsi a posti di personale direttivo nella scuola, saranno indicati con avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami del 6 novembre '90.

Il calendario delle prove scritte dei concorsi ordinari a cattedra uscirà sulla G. U. (parte concorsi) del 14 dicembre 1990.

MINISTERO DELLA P. I.

Gabinetto

Roma, 11 ottobre 1990

Circolare telegrafica n. 264

Prot. n. 2592/127/BN

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio.

Con circolare n. 236 dell'8 luglio 1989 sono state fornite disposizioni in tema di permessi straordinari retribuiti di cui all'articolo 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, riguardante il diritto allo studio.

Nel rammentare il carattere permanente delle disposizioni contenute nella predetta circolare, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui termini ivi previsti, e precisamente:

- 15 ottobre: determinazione, in base alle consistenze organiche, del numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili;
- 15 novembre: termine per la presentazione delle domande;
- 15 dicembre: predisposizione dei provvedimenti formali di concessione dei permessi.

Cir. Min. 236 dell'8 luglio 1989

Sulla G. U. n. 84 dell'11 aprile 1989 è stata pubblicata la Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica n. 31787/8.93.12 del 5 aprile

1989 in tema di permessi straordinari retribuiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 385, riguardante il diritto allo studio.

La predetta circolare demanda alle singole Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali da seguire al proprio interno.

Nel trasmettere in allegato, per conoscenza e norma, la predetta circolare del Ministro per la Funzione Pubblica, si forniscono di seguito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di applicazione del predetto art. 3 del D.P.R. n. 395 del 1988 per tutto il personale del comparto scuola.

1) **Determinazione del contingente**

In attuazione di quanto previsto nell'articolo 3 dell'Accordo intercompartimentale e nella sopraindicata circolare applicativa del 5 aprile 1989, il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore.

Nelle predette dotazioni organiche, ai fini del calcolo della percentuale del 3 per cento, vanno computate anche le dotazioni organiche aggiuntive.

Per i Conservatori e le Accade-

(Continua in quarta pagina)

DOVEROSA INFORMAZIONE

(dalla prima pagina)

ive sindacali se le vedeva improvvisamente negare senza che nel frattempo fosse intervenuta alcuna norma di legge. A questo punto non rimaneva che ricorrere al TAR del Lazio e questo con decisione della III Sezione numero 2616 (pubblicata in data 1 agosto 1986) accoglieva il ricorso proposto dalla F.I.S. e annullava il D.P.C.M. (Decreto Presidente Consiglio Ministri) del 24 dicembre 1984 che disciplinava le aspettative sindacali riconoscendo che alla stessa F.I.S. spettavano sette per il triennio 1984-1986. Contro tale decisione il Ministro della P.I. proponeva appello al Consiglio di Stato e anche questo sez. VI, con decisione n. 463 (pubblicata in data 3 luglio 1987) confermava la sentenza di 1° grado del TAR. A questo punto trattandosi di sentenza passata in giudicato ci si aspettava che il Ministro della P.I. si uniformasse cioè eseguisse la sentenza concedendo alla F.I.S. per l'anno scolastico 1987-88 le sette aspettative sindacali; ed invece no, era necessario ricorrere da parte della F.I.S. nuovamente al TAR e questo con decisione n. 597 (pubblicata in data 22 aprile 1988) ordinava l'esecuzione del giudicato. L'amministrazione di fronte ad un ordine del tribunale, obbediva ma soltanto (sono rivelatori i tempi!) ai primi di giugno del 1988.

Chi pensava che a questo punto le persecuzioni fossero finite non aveva fatto i conti con il regime e che di questo si tratta, lo dimostrano i fatti successivi. Nel frattempo il Ministro della Funzione Pubblica (competente per le aspettative sindacali) era costretto a prendere atto con rammarico della fine ingloriosa del precedente decreto (D.P.C.M. del 24 dicembre 1984) la cui validità triennale 1984-86 si era esaurita e nel emanare il nuovo decreto (D.P.C.M. del 3 dicembre 1987) con il quale si sarebbe dovuto per il triennio 1987-89 disciplinare e regolarizzare le aspettative di cui già gli altri sindacati usufruivano, escludeva ancora una volta la F.I.S.. Tale decreto che doveva sanare una situazione di fatto (legittimazione a posteriori di un diritto) veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo ai primi di luglio 1989 (a triennio quasi concluso) costringendo ancora una volta la F.I.S. a ricorrere nuovamente al TAR del Lazio la cui sez. I con ordinanza n. 790 del 3 agosto 1989 accoglieva la domanda incidentale di sospensione richiesta dalla F.I.S. costringendo così il Ministro della Funzione Pubblica ad emettere un nuovo D.P.C.M. (Decreto Presidente Consiglio Ministri) in data 19 novembre 1989 che sanciva finalmente il diritto della stessa F.I.S. ad essere considerata organizzazione maggiormente rappresentativa e ad usufruire così delle aspettative sindacali previste dall'art. 45 della legge 249-1968. Anche in questa circostanza il Ministro della P.I. competente ad emettere i provvedimenti formali sulle aspettative sindacali esitava e decideva di aspettare i primi giorni di gennaio del 1990

per concedere quanto spettava alla F.I.S..

Siamo così giunti al nuovo D. P. C. M. del settembre 1990 emesso dal Ministro della F.P. che determinando le aspettative sindacali per il triennio 1990-92 nega ancora una volta tale diritto alla F.I.S. dimenticando tranquillamente quello che lui stesso aveva fatto nel mese di novembre del 1989 cioè dieci mesi prima.

Ecco i fatti: abbiamo esagerato nel parlare di persecuzione e discriminazione politica? di logica di regime? riteniamo di no. Nel colloquio del 9 ottobre che il Ministro — massima autorità politica del dicastero — ci ha voluto accordare abbiamo posto questo problema delle libertà sindacali che è, come i fatti hanno dimostrato, essenzialmente politico; siamo in attesa della soluzione ma fino ad oggi non abbiamo avuto riscontro.

Nel corso dell'incontro abbiamo posto una domanda: come mai in occasione dell'emanazione di questo nuovo D.P.C.M. del settembre 1990 che tra l'altro deve ancora completare il proprio iter (registrazione alla Corte dei Conti e pubblicazione sul-

la Gazzetta Ufficiale) il Ministro ha provveduto con notevole anticipo sui tempi e con zelo ammirevole a concedere formalmente aspettative sindacali ad una pseudo-federazione riconosciuta per la prima volta nel decreto?

Si tratta per l'On. Bianco di approfittare di quest'occasione (una storia vergognosa e incredibile) per dare una forte testimonianza di quella cultura alla quale ha voluto richiamarsi nel colloquio che ci ha accordato (ed in questo senso, abbiamo molto apprezzato il gesto che ha voluto compiere all'inizio quando ha voluto leggerci, a caso, alcuni brani della Divina Commedia); il Ministro ci consentirà però con lo stesso spirito e franchezza che ha contraddistinto il nostro colloquio di dire che se i risultati sperati (riparazione ad atto di vera e propria sopraffazione politica) non dovessero arrivare, in un prossimo colloquio — ammesso che ci sia — prenderemo noi l'iniziativa di leggere dei brani, ispirandoci magari ad una commedia più adatta alle circostanze, scomodando il suo conterraneo Eduardo De Filippo. A. S.

Politica e burocrazia

(dalla prima pagina)

sione di numerose scuole secondarie di primo grado e superiori, che certamente contrasta con il progetto di elevazione fino a sedici anni dell'obbligo scolastico. Su questo spinoso e delicato problema l'On. Bianco non ha fatto dichiarazioni e ciò lascia temere che la scure dei burocrati, neppure debolmente ostacolata dal Ministro, continuerà la falcidia e che a nulla serviranno le ragioni che il Ministro che lo ha preceduto ha esposto nella circolare applicativa a tutela delle particolari condizioni ambientali e culturali.

Noi siamo convinti che non è sufficiente conoscere i problemi — e l'On. Bianco ha dimostrato di

averne la consapevolezza (vedi il fondo de « Il Giorno » del 19 settembre in occasione dell'apertura dell'anno scolastico) — per gestire il Ministero della P.I.; è necessario possedere una forte volontà politica e cercare le alleanze più sensibili, forzare l'apparato burocratico e formulare proposte di aggiornamento del quadro legislativo man mano che le situazioni in via di modificazione vengono individuate. E' di questi giorni, per esempio, la notizia che il Ministro ha espresso il suo orientamento favorevole al blocco fino al '93 di nuove sperimentazioni al passaggio a regime dei risultati. Esito finale?: probabile slittamento di 15 giorni del termine di presentazione di nuovi progetti sperimentali. F. P.

Disposizioni ministeriali

Circolare telegrafica 264

(dalla terza pagina)

mie le dotazioni organiche vanno riferite a ciascuna istituzione.

Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale.

Il Capo dell'Ispettore per l'Istruzione Artistica per quanto riguarda i Direttori dei Conservatori e delle Accademie e i Direttori Amministrativi, i Direttori di Conservatori e Accademie, per quanto riguarda il personale docente e A.T.A. delle rispettive istituzioni scolastiche, e i Provveditori agli Studi, per quanto riguarda il restante personale, con atto formale da affiggere all'albo dell'ufficio entro il 15 ottobre, determinano annualmente, sulla base di quanto sopra detto, in relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili, distribuendo il predetto numero proporzionalmente fra:

— personale direttivo, docente,

distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo;

— personale A.T.A., considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale.

2) Presentazione delle domande

La domanda di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui alla presente circolare deve essere presentata, per quanto riguarda i Direttori dei Conservatori e delle Accademie e i Direttori Amministrativi, al Capo dell'Ispettorato per l'Istruzione artistica, per il personale docente e A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie, al Direttore delle rispettive istituzioni, per il personale direttivo al Provveditore agli Studi competente per territorio, per tutto il restante personale, per il tramite del Capo d'Istituto, al Provveditore agli studi della provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 novembre di ogni anno, a pena di decadenza.

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordi-

nari retribuiti di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 395-1988, i seguenti dati:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
 - 2) tipo di corso;
 - 3) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
 - 4) per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio;
 - 5) per il personale A.T.A., il profilo professionale e la sede di servizio;
 - 6) per il personale direttivo, la sede di servizio;
 - 7) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo;
 - 8) il possesso dei requisiti di precedenza, come indicati nel successivo punto 3).
- L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e la firma autenticata dal Capo dell'istituzione scolastica o educativa in cui il richiedente presta servizio.
- Per il personale direttivo la firma sarà autenticata dal Provveditore agli studi.

3) Modalità di concessione

Il Capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, i Provveditori agli studi e i Direttori di Conservatori e Accademie ricevono le domande e provvedono a formare una graduatoria dei richiedenti, distinta secondo i criteri di cui al punto 1), sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:

- 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- 2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti;
- 3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
- 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari;
- 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (es. seconda laurea);
- 6) anzianità di ruolo;
- 7) età.

Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - L. Lualdi
G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini
F. Pezzuto - E. Ranalli

Direzione - Redaz. Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola
Via Magenta 24 - 00185 Roma
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 31 ottobre 1990 - Stampato il 6 novembre 1990

I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito proporzionalmente secondo i criteri di cui al punto 1) della presente circolare.

A parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti, per quanto riguarda i Direttori dei Conservatori e delle Accademie e i Direttori Amministrativi, dal Capo dell'Ispettorato per l'Istruzione artistica; per il personale direttivo dal Provveditore agli studi; per il restante personale dai Capi d'Istituto sulla base delle autorizzazioni concesse con riferimento alle competenze di cui al punto 1), entro il 15 dicembre di ogni anno.

4) Durata dei permessi - Certificazione.

I permessi straordinari retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, e sono rinnovabili, con priorità rispetto agli altri richiedenti, per tutta la durata del corso prescelto. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al Capo d'Istituto della scuola di servizio ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare.

Il personale direttivo presenterà la certificazione al Provveditore agli Studi competente per territorio.

La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio.

5) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, si fa rinvio a quanto disposto nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica, riportata in allegato.

Sono fatte salve le situazioni già verificatesi, nei limiti e alle condizioni previste dal medesimo articolo 3.

Eventuali quesiti in ordine alla applicazione della presente circolare vanno rivolti direttamente alle Direzioni Generali, Ispettorati o Servizio competenti per il personale cui i quesiti stessi si riferiscono.

Il Ministro